



CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DI CALCIO A CINQUE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

PREMESSA

Il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*), *con aggiunta di bonus per la partecipazione ai play-off*: per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione **con Status di Dilettante nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e in altra Lega della F.I.G.C.**, punteggio calcolato sulla base dei Campionati di partecipazione; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione/riammissione.

N.B: Saranno esclusi i punteggi relativi alla stagione sportiva 2020/2021 (anche quelli di Coppa Disciplina).

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito al paragrafo Modalità di presentazione della domanda di ammissione, in particolare ai successivi nn. 5) e 7) che di seguito si anticipano per chiarezza:

5) *dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., esclusivamente **attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, con decorrenza dal primo giorno utile d'iscrizione al Campionato di riferimento **ed entro il termine fissato**, quale scadenza per le domande di ammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2023/2024.*

Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n.1, con le modalità innanzi indicate;

7) Contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziali e finali, di cui al precedente n. 5), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima.

In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**:

a) Attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte;

b) **pagamento**, da eseguire:

- a **mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, (*unico documento da depositare a mano nel caso di assegno circolare*), presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione;

- **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta di accredito sul C/C del C.R. Campania entro il termine di presentazione della domanda definito su apposito comunicato.**

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione ai Campionati di Categoria superiore 2023/2024:

A) CRITERI DEI CAMPIONATI DI: SERIE C1 – SERIE C2

PERIODO DI RIFERIMENTO:

STAGIONI SPORTIVE 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2023/2024, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici e dalla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai seguenti Criteri sono quelli di Serie C1 – Serie C2.

Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) Al comportamento disciplinare nel quadriennio 2019/2020 – 2022/2023; (con l'esclusione della Stagione Sportiva 2020/2021)
- 2) Agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.
- 3) A seguito di promozione al campionato di serie B delle società partecipanti agli spareggi nazionali.
- 4) A seguito di ammissione/riammissione al campionato di serie B di società in organico al Campionato di Serie C1 del CR Campania, nella Stagione Sportiva 2023/2024.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione ai Campionati Regionali di serie C1 e serie C2) saranno pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023/2024 e dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2023/2024 di serie C1 e serie C2, potranno verificarsi:

- 1) A seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
- 2) A seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).
- 3) A seguito di ammissione/riammissione al Campionato di Categoria Superiore di una o più società.

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO EFFETTUATO FUSIONE O SCISSIONE

FUSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano effettuato fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2023/2024, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2023/2024), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- a) Sarà considerata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;
- b) In caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà considerata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo fino all'atto della fusione.

Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Le preclusioni, a carico di una sola delle società oggetto di fusione, incideranno anche sulla nuova società sorta dalla fusione.

Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

- 1) **Fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;**
- 2) **per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.**

SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano effettuato scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2023/2024, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2023/2024), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- A) ipotesi di scissione, di una delle società dei Campionati (serie C1, serie C2 e serie D) dell'ambito di riferimento di questi *Criteria*, che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) **un'altra entità sportiva** (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), **non si determinerà alcuna variazione**, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteria*, **sia in ordine ai requisiti** (ai fini della validità della domanda di ammissione), **sia in ordine ai punteggi**;
- B) ipotesi di scissione, di una società, di uno dei Campionati (serie C1, serie C2 e serie D) dell'ambito di riferimento di questi *Criteria*, **che si scinda da un'altra entità sportiva** (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), **che conservi l'anzianità di affiliazione**: in tale ipotesi, **la società** (di serie C1 – serie C2) **nascente dalla ratifica della scissione sarà considerata** (nel rispetto dell'art.20, comma 6, N.O.I.F.) **di nuova affiliazione**.

Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera C punto 1 del paragrafo G) *Motivi di preclusione*, di cui a questi *Criteria*, come società con primo anno di affiliazione.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO “IN ECCEDEXENZA” DAL CAMPIONATO 2022/2023

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, per la stagione 2023/2024 non è da tenere in conto in quanto non Esistono retrocessioni in serie C1 dal Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2022/2023.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) Posizione di classifica: sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteria*).
- 2) Posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve" e Under 19: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteria*).
- 3) Attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4).
- 4) Attività di Calcio Femminile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, di cui alla lettera E5).
- 5) Partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi, Comunicazione e Stampa e collaboratori della gestione sportiva LND*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E6, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteria*).
- 6) Durata dell'attività sportiva, ininterrotta, con status di dilettante nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E7.
- 7) Penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) POSIZIONE DI CLASSIFICA

A) NEL CAMPIONATO

Per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra*, nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di serie C1, ovvero in quello di serie C1 – serie C2 – serie D (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play – off* o dei *Play – out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica consequenziale ai medesimi *Play – off* *Play – out*) saranno i seguenti:

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15

-Quinta classificata	punti 12
-Sesta classificata	punti 10
-Settima classificata	punti 9
-Ottava classificata	punti 8
-Nona classificata	punti 7
-Decima classificata	punti 6
-Classificata dopo la decima	punti 0

B) *COPPA ITALIA DILETTANTI*,

Sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

FASE REGIONALE

Punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

FASE NAZIONALE

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, compreso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, la società interessata perde l'eventuale diritto al punteggio così come innanzi indicato.

C) *COPPA CAMPANIA DI SERIE C2*,

sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti dieci alla società partecipante alla gara di semifinale della fase regionale;

punti quindici alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti trenta alla società vincitrice della fase regionale.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Campania di serie C2, la società interessata perde l'eventuale diritto al punteggio così come innanzi indicato.

D) *COPPA CAMPANIA DI SERIE D*,

sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di serie D);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di serie D);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di serie D).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione** (Coppa Campania di serie D).

E2) BONUS ANNUO

1. Al punteggio da posizioni di classifica (E1) si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al **Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento**, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Serie C1	punti 16
- Serie C1	punti 12
- Serie C2	punti 8
- Serie D	punti 4

2. Al punteggio da posizioni di classifica (E1) si aggiunge **ulteriore "bonus" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento a gare di play-off:**

SOCIETÀ ELIMINATE NEL PRIMO TURNO

- Serie C1	punti 6
- Serie C2	punti 3
- Serie D	punti 1,80

SOCIETÀ ELIMINATE NEL SECONDO TURNO

- Serie C1	punti 7
- Serie C2	punti 3,50
- Serie D	punti 2

SOCIETÀ ELIMINATE NELLE GARE DI SPAREGGIO PLAY-OFF

- Serie C2	punti 5,50
- Serie D	punti 4

E3) POSIZIONI NELLA SPECIALE GRADUATORIA DELLA COPPA DISCIPLINA

Alla **prima classificata** (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina, riferita alla prima squadra**, in Campionato eventualmente superiore a quello di serie C1, ovvero nei Campionati di serie C1, serie C2, serie D e Under 19 **pure** (Regionale), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **Punti 25**

Alla **prima classificata** (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina, riferita esclusivamente alle squadre riserve*** vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E3): **punti15** (e non 25).

***Per "squadra riserva" si intende la squadra minore rispetto ad una prima squadra di campionato superiore: es. under 19 di una società militante già in campionato di serie C1, serie C2, etc.).**

Alla **prima classificata** (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina del Campionato Under 19** (sia per le società **pure**, sia per le "squadreriserve") vengono attribuiti, per ogni

singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **punti 5**.

Alle società classificatesi, **dopo la prima posizione** (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, **punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato** (cfr punto E1 ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via) nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- Fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato serie C1;
- Fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie C2;
- Fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie D;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors* (per le "squadre riserve" e per le **società pure**) o del **Campionato Juniors/Under19**. **Il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata, come segue:**

punti 15 alla prima classificata;

punti 12 alla seconda;

punti 10 alla terza;

punti 9 alla quarta;

punti 8 alla quinta.

ULTERIORE BONUS PRIMA POSIZIONE COPPA DISCIPLINA

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificatesi nelle posizioni successive alla prima):

- | | |
|--|-----------------|
| - Campionato superiore a quello di serie C1 | punti 16 |
| - Serie C1 | punti 12 |
| - Serie C2 | punti 8 |
| - serie D | punti 4 |

E4) ATTIVITÀ GIOVANILE (COMPRESO U19)

nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

per ogni squadra Juniors Nazionale, Under 19 Regionale,

- **punti 5**

- **per ogni singola squadra Allievi o Under 17 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi o Under 15 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa) così come databella:**

Under 17 punti 4

Under 15 punti 2

Under 14 punti 2

- **per ogni singola squadra Esordienti o Pulcini: punti 1**

VINCITRICE UNDER 19 – Fase a Gironi

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni **società vincitrice**, con la propria prima squadra *Under*

19, o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato under 19 Regionale, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti sei** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni **società classificatasi al secondo e al terzo posto** (anche *Ex aequo*) nel rispettivo girone del Campionato under 19 Regionale:

- **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

VINCITRICE U19 – Fase Finale

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice**, con la propria prima squadra di *Under19*, o con la propria "squadra riserve", **del titolo regionale** saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

a) alla società **finalista**, con la propria prima squadra di *Under 19* con la propria "squadra riserve", (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): – **punti dieci**.

b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Under 19** con la propria "squadra riserve", (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): - **punti venti**.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di Under 19** (a livello Regionale, o Provinciale) a partecipare a tali campionati. Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di **Under 19** (a livello Regionale, o Provinciale) o la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la *gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara*.

E5) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Partecipazione alla categoria superiore alla serie C femminile (senza considerare i Campionati, in relazione ai quali la squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato il numero di rinunce che determina l'eliminazione dal campionato): **Punti 8**

Partecipazione al campionato di *Calcio a cinqueserie C* femminile nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, per ogni stagione sportiva, (senza considerare i Campionati, in relazione ai quali la squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato il numero di rinunce che determina l'eliminazione dal campionato) **punti 5**

Under 19 di Calcio a cinque femminile punti 5

Under 17 di Calcio a cinque femminile punti 6

Under 15 di Calcio a cinque femminile punti 7

E6) PARTECIPAZIONE AI CORSI

E6a) CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI

La partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteria (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "bonus" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 5
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 6
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 7
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 8

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, tutti i *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1992/'93 in poi e conclusasi al 30 giugno 2023).

E6b) CORSO DI COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA

Saranno considerati **ulteriori 5 punti** per le società che avranno dirigenti che abbiano partecipato al Corso medesimo, tesserati per la società istante alla data del 31.12.2022.

E6c) CORSO DI COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE

Saranno considerati **ulteriori 3 punti** per le società che avranno dirigenti che abbiano partecipato al Corso.

E7) AFFILIAZIONE ED ATTIVITÀ SPORTIVA

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione. Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità a partire dalla Stagione Sportiva 1979/1980 (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti punteggi per ogni anno sportivo, a seconda del Campionato di partecipazione, come segue:

- Superiori alla serie C1	punti 7	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Serie C2	Punti 5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Serie D	Punti 2,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)

A partire dalla Stagione Sportiva 1979/1980.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E7), si individua come interruttiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*, o partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a cinque maschile.

F) PENALITÀ

a) Penalità da retrocessione – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- Da un Campionato superiore a quello di serie C1	punti – 2
- dalla serie C1	punti – 4(*)

(*) La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play – out.

b) Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita

all'anno sportivo 2022/2023, del campo di gioco con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni:

- 1) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2022/2023;
- 2) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2022/2023, o comunque non oltre il 31 ottobre 2023);
- 3) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:

punti – 10

c) Penalità relativa ai Corsi di Formazione per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R.

Punti – 10

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** per la richiesta all'ammissione per ogni singola società istante:

- A) Al numero di anni, inferiore a **due** compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come da lettera C punto 1 di questo paragrafo;
- B) Alle motivazioni, espressamente specificate alle Lettere da D (**ai punti da 2 a 11**) di questo paragrafo dei **Criteria, in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- C) *In ordine alla temporalità **biennale** del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteria:*
 - 1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva **2021/2022**, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E punto 5) di questo paragrafo;
- D) *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*
 - 2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;
 - 3) squalifica del campo di gioco complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);
 - 4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – *“Violazione della clausola compromissoria”* – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata come dirigente, tecnico, a carico di calciatore o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o *“assistente di parte dell'arbitro”*), **eccedenti il limite temporale di anni tre;**

- E) *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società/associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*
- 5) precedente ammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di serie C1, serie c2 e serie D. In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, **la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi** (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2021/2022 e/o 2022/2023);
- F) *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:*
- 6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di serie C1, serie C2 e serie D all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i adesso).
- 7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due (preclusione tra l'altro superata dalla circostanza che una società viene esclusa dal Campionato alla seconda rinuncia);
- 8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;
- G) *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*
- 9) **esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Under19);**
- H) *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*
- 10) **penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 34 C.G.S. (“Violazione del vincolo di giustizia”), in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;**
- I) **in ragione del grave documento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:**
- 11) **mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:**
- a) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno), di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play-out dei Campionati Regionali serie C1 e/o di serie C2, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**
- b) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di serie C2 e serie D), organizzate nell'ambito di questo C.R.;**
- c) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.**

ESONERO DALLE PRECLUSIONI

Non sarà considerato oggetto di preclusione, il ripescaggio ottenuto in serie C1 per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui alla lettera D punto 2 del paragrafo G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al punto 5 della lettera E) del paragrafo G, come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni Sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2021/2022 e/o 2022/2023).

Il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E3) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie C2;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie D;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Under19* (esclusivamente per le "squadre riserve")
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Under 19*, (esclusivamente per le **società pure**).

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione – annulli uno, o più, tra i *motivi di preclusione quadriennale*, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*.

Fermo restando la deroga, di cui alla lettera E punto 5 del paragrafo G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania– L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:

- A) la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui al paragrafo E3 di questi *Criteri* neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione;
- B) alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo bonus;
- C) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini

dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

C1) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

C2) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (od egli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione;

D) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

D1) le prime posizioni (anche in numero di due, od i più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

D2) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I motivi di preclusione, per quanto a questi Criteri, non si applicheranno in caso di riscontro di carenza degli organici nelle singole categorie.